

Statuto dell'"Associazione Rousseau"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Rousseau".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Via Gerolamo Morone n. 6.

Il coordinamento dell'Associazione corrisponde all'indirizzo internet www.rousseau.world. E' possibile trasferire il coordinamento dell'Associazione in corrispondenza di un altro indirizzo web nel caso se ne riscontri la necessità.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopo ed attività connesse

4.1 - L'Associazione ha lo scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, di promuovere lo sviluppo della democrazia digitale nonché di coadiuvare il "MoVimento 5 Stelle" ed i suoi esponenti nell'organizzazione, promozione e coordinamento delle attività e dei servizi necessari ed utili per l'esercizio dell'azione politica e culturale ed il perseguimento dei suoi obbiettivi, assicurando:

- la partecipazione degli iscritti alle consultazioni e votazioni in rete per la individuazione dei candidati alle elezioni, per la formazione ed aggiornamento dei programmi e su altre questioni di interesse;
- il confronto tra i cittadini ed i portavoce del "MoVimento 5 Stelle" eletti negli organismi rappresentativi comunali, regionali, nazionali ed europei;
- la divulgazione delle attività svolte dai portavoce nell'esercizio del mandato elettivo e delle iniziative che si intendono perseguire;
- l'acquisizione di utili contributi partecipativi;
- lo sviluppo di una sempre più ampia rete di consensi intorno all'azione del "MoVimento 5 Stelle";
- l'effettuazione di studi ed indagini per esaminare tematiche di interesse ed individuare le possibili soluzioni;
- l'assistenza al "MoVimento 5 Stelle" ed ai suoi esponenti, rappresentanti, portavoce, delegati e soggetti operativi per lo svolgimento delle attività di loro competenza, nonché per l'esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico, burocratico, amministrativo, normativo, giuridico e fiscale.

4.2 - Per la realizzazione del proprio scopo l'Associazione potrà, d'intesa col "MoVimento 5 Stelle", svolgere ogni attività connessa ritenuta utile ed opportuna e così a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire il sito internet del "MoVimento 5 Stelle";
- sviluppare e gestire attività e servizi utili alla promozione dell'azione politica del "MoVimento 5 Stelle", quali, sempre a titolo esemplificativo, le attività di comunicazione delle iniziative del "MoVimento 5 Stelle" e le attività di comunicazione con gli iscritti ed i portavoce e tra gli stessi;
- formare e gestire gli elenchi degli iscritti;
- organizzare e gestire sistemi e piattaforme di consultazione e votazione in

rete, reperendo ed allestendo gli spazi necessari con attrezzature ed apparecchiature idonee;

- organizzare manifestazioni, dibattiti, comizi, incontri e tavole rotonde;
- predisporre la documentazione tecnica ed il materiale promozionale;
- organizzare corsi di formazione, studi, consulenze ed attività e servizi strumentali, connessi e comunque collegati allo svolgimento dell'attività del "MoVimento 5 Stelle" nonché per l'effettuazione di quant'altro possa comunque favorire la partecipazione degli iscritti alla formazione ed aggiornamento del programma e la diffusione delle attività ed iniziative del "MoVimento 5 Stelle" e dei suoi esponenti e portavoce.

4.3 Per lo svolgimento e l'utile realizzazione del suo scopo, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività strumentali a quelle istituzionali, purché non incompatibili con la sua natura di ente non lucrativo e sempre nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione, in particolare, curerà direttamente il reperimento e la gestione dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività di promozione dello sviluppo della democrazia digitale e, d'intesa con il "MoVimento 5 Stelle", per l'organizzazione, promozione e coordinamento delle attività e dei servizi necessari ed utili per l'esercizio della sua azione politica e culturale.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate

5.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili acquisiti dalla Associazione;
- b) dalle liberalità e dai contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo o su espressa disposizione del dante causa;
- c) da ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

5.2 - Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi e rendite derivanti dai cespiti patrimoniali;
- b) eventuali quote associative versate dagli Associati;
- c) contributi ed elargizioni da parte degli Associati, di persone fisiche, enti pubblici e privati;
- d) eventuali proventi derivati dalla cessione di beni o dalla fornitura di servizi;
- e) liberalità e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio.

E' fatto divieto di distribuire tra gli Associati gli utili eventualmente conseguiti dall'Associazione nell'esercizio della propria attività.

Art. 6 - Associati

Gli Associati sono inizialmente i Fondatori.

Possono partecipare altresì all'Associazione, persone fisiche o giuridiche comunque interessate al perseguimento dello scopo dell'Associazione, la cui ammissione è deliberata dall'Organo Amministrativo.

La qualifica di componente dell'Associazione può cessare: per recesso, per decesso, per scioglimento dell'Associazione, per esclusione deliberata dall'Assemblea con decisione motivata.

Art. 7 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- l'Organo Amministrativo;
- il Tesoriere;

Art. 8 - Assemblea - Composizione e Funzionamento

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno entro i termini fissati per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Associati.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide anche le Assemblee non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti e vi assistano, o siano informati, tutti i membri dell'Organo Amministrativo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, sia in Italia che all'estero e segnatamente in un dei paese dell'Unione Europea.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dello statuto nonché per lo scioglimento anticipato, la liquidazione e la cessazione dell'Associazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza.

L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi dell'adunanza che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 9 - Assemblea - Funzioni

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti attribuzioni, oltre alle funzioni di indirizzo:

- approvazione del rendiconto consuntivo;
- nomina, tra i Soci Fondatori, del Presidente della Associazione;
- determinazione della composizione e della durata dell'Organo Amministrativo e nomina del o dei relativi componenti;
- nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- esclusioni di Soci per gravi motivi;
- modificazioni dello Statuto;
- scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione dell'Associazione;
- deliberazione in merito alla eventuale devoluzione di fondi in beneficenza o ad altro ente con scopo analogo;
- deliberazioni su ogni altra questione che l'Organo Amministrativo intenda sottoporle.

Art. 10 - Organo Amministrativo - Composizione e Funzionamento

10.1 - L'amministrazione della Associazione può essere affidata, a scelta della Assemblea, o ad un singolo Amministratore o ad un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea, anche tra persone estranee all'Associazione (salvo il Presidente) e per la prima volta dai Fondatori all'atto della costituzione.

10.2 - Quando l'amministrazione è affidata ad un singolo Amministratore, questi è anche Presidente e Tesoriere della Associazione.

10.3 - Il Consiglio Direttivo, ove nominato, è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione dev'essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, sia in Italia che all'estero e segnatamente in un dei paese dell'Unione Europea.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza.

L'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi dell'adunanza che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra- smettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11 - Organo Amministrativo - Poteri

11.1 - Il singolo Amministratore o il Consiglio Direttivo esercitano in base a criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spettano inoltre al singolo Amministratore o al Consiglio Direttivo tutti i poteri non attribuiti dal presente statuto ad altri organi dell'Associazione.

11.2 - Il Consiglio Direttivo, ove nominato, deve esercitare collegialmente le seguenti attribuzioni:

- deliberazione dei rendiconti, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina, nell'ambito dei propri componenti, di un Vice Presidente con funzioni vicarie (per la prima volta nominato dai Fondatori all'atto della costituzione);
- nomina, nell'ambito dei propri componenti, del Tesoriere (per la prima volta nominato dai Fondatori all'atto della costituzione);
- affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie attribuzioni, con esclusione di quelle in materia di deliberazione dei rendiconti;
- conferimento di deleghe a suoi Componenti per la cura di specifiche attività;
- deliberazione in merito all'assetto organizzativo del Comitato, nonché in merito all'eventuale ammissione di nuovi Soci;
- deliberazione in merito alla costituzione di enti e società od all'assunzione di partecipazioni, eccettuati gli acquisti di titoli di società quotate;
- deliberazioni in merito alle alienazioni di beni immobili o di beni mobili di valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- deliberazioni in merito a contratti di qualsiasi natura per importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) o, in caso di contratti ad esecuzione continuativa, implicanti impegno di spesa annuo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- deliberazioni sull'accettazione di donazioni e lasciti per importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- deliberazioni in merito alla raccolta di fondi, contributi, elargizioni e simili;
- deliberazione in merito ai rimborsi di spesa per i componenti del Consiglio Direttivo;
- predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea.

Art. 12 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Quando l'amministrazione della Associazione è affidata ad un singolo Amministratore, questi

assume anche la carica e le funzioni di Tesoriere.

Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile dell'Associazione, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili e sociali e predispone la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio da sottoporre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ove nominato, all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere può compiere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, ove nominato, per le operazioni indicate all'articolo precedente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Tesoriere ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e di compiere tutte le operazioni bancarie in genere; può acquisire beni e lasciti per conto del Comitato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo per le operazioni di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Nei limiti delle sue attribuzioni, il Tesoriere ha la rappresentanza dell'Associazione.

Il Tesoriere può esercitare le proprie attribuzioni direttamente od avvalendosi di procuratori, generali o speciali, salvo che per la predisposizione delle proposte di rendiconto. La designazione di procuratori generali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, ove nominato.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente della Associazione è nominato dall'Assemblea tra gli Associati Fondatori (e per la prima volta dai Fondatori stessi all'atto della costituzione).

Quando l'amministrazione della Associazione è affidata ad un singolo Amministratore, il Presidente è anche unico Amministratore e Tesoriere dell'ente.

Quando l'amministrazione della Associazione è affidata ad un organo collegiale, il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo. In detta ipotesi, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, da qualunque causa dipendente, decade l'intero Consiglio, con obbligo di procedere senza indugio alla convocazione della Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Il Presidente della Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano inoltre al Presidente le seguenti attribuzioni:

- cura dei rapporti istituzionali;
- convocazione e presidenza dell'Assemblea;
- convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo, ove nominato.

In caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, ove nominato.

Art. 14 - Revisione contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, l'Associazione potrà avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39.

La società di revisione ove nominata controllerà la correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, predisponendo, in occasione

dell'approvazione dei rendiconti, una relazione sui medesimi, da sottoporre all'Assemblea preventivamente all'approvazione.

Art. 15 - Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo di esercizio, da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno successivo al primo esercizio, considera i risultati economico patrimoniali dell'attività svolta nell'anno precedente.

Il rendiconto viene redatto in conformità al modello A allegato alla legge 2 Gennaio 1997 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Al rendiconto viene allegata una relazione del Tesoriere sulla situazione economica e patrimoniale, redatta in conformità al modello di cui all'allegato B alla legge 2 Gennaio 1997 n.2 e successive modifiche ed integrazioni.

Al rendiconto viene altresì allegata una nota integrativa redatta secondo il modello di cui all'allegato C alla legge 2 Gennaio 1997 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rendiconto viene trasmesso entro il 15 giugno di ogni anno, od entro il diverso termine che dovesse essere stabilito dalla legge, alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge n. 96/2012, unitamente alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa, alla relazione del Collegio dei Revisori e degli ulteriori soggetti eventualmente preposti al controllo contabile, nonché al verbale di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

Entro il 15 luglio di ogni anno, od entro il diverso termine che dovesse essere stabilito dalla legge, il rendiconto viene pubblicato sul sito internet www.rousseau.world o sul diverso sito al quale dovesse essere trasferito il coordinamento dell'Associazione secondo quanto previsto al precedente art. 2., unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa, alla relazione dei soggetti eventualmente preposti al controllo contabile, ed al verbale di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

Entro 15 (quindici) giorni dalla sua costituzione e, successivamente entro il 30 Settembre di ogni anno l'Assemblea dovrà approvare il conto preventivo, che le sarà sottoposto dall'Organo Amministrativo.

Art. 16 - Libri contabili

La contabilità dell'Associazione è annotata nel libro giornale e nel libro degli inventari, tenuti a norma dell'art. 2214 del codice civile e dell'art. 8, comma 7 della legge 2 gennaio 1997 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel libro giornale vengono indicate, giorno per giorno, le operazioni compiute.

Per le donazioni di qualsiasi importo viene indicata l'identità dell'erogante.

L'inventario viene redatto entro il 31 dicembre di ogni anno, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 9 della legge 2 Gennaio 1997 n. 2.

Nell'ipotesi di esercizio da parte dell'Associazione, in via non prevalente, di attività di natura commerciale, i cui proventi devono essere utilizzati per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, dovrà essere tenuta una contabilità separata nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17 - Scioglimento

Nell'ipotesi di scioglimento anticipato dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando l'organo deputato alla liquidazione stessa.

Se allo scioglimento dell'Associazione dovessero restare fondi a disposizione, questi verranno devoluti ad Ente benefico scelto dall'Assemblea, ovvero ad altro Ente con scopo analogo.

Art. 18 - Trasparenza

Le decisioni dell'Organo Amministrativo sulle modalità ed i limiti della raccolta fondi, nonché i rendiconti approvati, verranno pubblicati sul sito internet www.rousseau.world o sul diverso sito al quale dovesse essere trasferito il coordinamento dell'Associazione secondo quanto previsto al precedente art. 2.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.